

Repertorio n. 256238

Raccolta n. 27782

Monza, Via Teodolinda n. 2, il giorno 19 febbraio 2007.-----

-----COMPRAVENDITE-----

Le parti sottoscritte:-----

parte venditrice-----

REGISTRATO

a Monza 1

il 26-2-2007

al n.ro 2124-IT

€ 187.230,00

parte acquirente-----

Il signor DI SERI Giuseppe, nato a Mirabella Imbaccari il giorno 25 gennaio 1944, imprenditore, nella sua qualità di amministratore unico della società "AUTO DI SERI S.R.L.", con sede in Monza, Via Ugo Foscolo n. 61, capitale sociale di Euro 46.800,00= interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 04508690155, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1.019.619, domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito degli occorrenti poteri in forza del vigente statuto sociale;-----

stipulano e convengono quanto appresso.-----

-----In primo luogo-----


Mediante quest'atto i

-----Vendono,-----

con ogni garanzia di legge anche per tutti i casi di evizione e molestia, alla società "AUTO DI SERI S.R.L." che, come sopra rappresentata, accetta ed acquista quanto appresso descritto.-----

-----descrizione dei beni-----

In Comune di Monza viale delle Industrie, appezzamento di terreno di mq.20.840 circa, privo di capacità edificatoria, avente la destinazione di cui all'allegato certificato di destinazione urbanistica di cui infra, censito nel N.C.T., come se-



gue:-----  
- foglio 103, mappale 20, bosco ceduo, classe 2, di are 10, centiare 40, R.D. Euro 2,15 - R.A. Euro 0,32;-----  
- foglio 103, mappale 54, cava, di ha 1 are 98 centiare 00.---  
Confini in un sol corpo: mappale 77, mappale 75, mappale 51, mappale 53 ed altra proprietà.-----  
**provenienza:**-----  
Quanto in oggetto è pervenuto alla parte venditrice come segue:-----

Al suddetto atto le parti fanno espresso riferimento per tutti i patti sia di natura reale che obbligatoria, che qui si intendono integralmente riportati ed accettati.-----

**prezzo**-----  
La vendita viene stipulata per il prezzo complessivo di Euro

-----  
Detto prezzo è stato interamente pagato, e pertanto, la parte venditrice ne rilascia quietanza di saldo e liberazione finale, con espressa rinuncia all'ipoteca legale, esonerando il competente Ufficio da ogni responsabilità al riguardo.-----

Ai sensi di legge si allega al presente atto sotto la lettera "A" la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che riporta dettagliatamente le modalità di pagamento del suddetto prezzo.

-----**In secondo luogo**-----  
Con questo medesimo atto i signori

-----Vendono,-----  
con ogni garanzia di legge anche per tutti i casi di evizione e molestia, alla società "AUTO DI SERI S.R.L." che, come sopra

rappre  
descri  
In Con  
reno d  
te la  
zione  
gue:--  
- fogl  
are 47  
- fogl  
se 1, c  
Confin:  
pale 5:  
**proveni**  
Quanto  
di vend  
Dott. 7  
9 noven  
vatoria  
bre 199  
Al sudd  
i patti  
tendono  
**prezzo-**  
La vend  
330.000.  
Detto p:  
venditr:  
le, con  
competer  
Le modal  
mente r:  
rio, con  
-----  
**situazio**  
Ai sens.  
presente  
destinaz  
sciato d  
Al rigua  
avanti n  
banistic.  
**patti e c**  
La propr.  
sente att  
hanno in:  
in data c  
Quanto c:  
accessori  
a misura,

rappresentata, accettata ed acquista quanto appresso descritto.  
**descrizione dei beni**

In Comune di Monza viale delle Industrie, appezzamento di terreno di mq. 5.030 circa, privo di capacità edificatoria, avente la destinazione di cui all'allegato certificato di destinazione urbanistica di cui infra, censito nel N.C.T., come segue:

- foglio 103, mappale 75 (ex mappale 52/b), ente urbano, di are 47, centiare 05;

- foglio 103, mappale 77 (ex mappale 19/b), bosco ceduo, classe 1, di are 03, centiare 25, R.D. Euro 0,67 - R.A. Euro 0,10. Confini da nord in senso orario: mappale 76, mappale 52, mappale 51, mappale 54 e mappale 20.

**provenienza**

Quanto in oggetto è pervenuto alla parte venditrice per atto di vendita in data

91764 Notaio

Dott. Antonio Mascheroni di Monza, registrato a Monza in data

bre 1992 ai numeri 86/86/60891.

Al suddetto atto le parti fanno espresso riferimento per tutti i patti sia di natura reale che obbligatoria, che qui si intendono integralmente riportati ed accettati.

**prezzo**

La vendita viene stipulata per il prezzo complessivo di Euro

Detto prezzo è stato interamente pagato, e pertanto, la parte venditrice ne rilascia quietanza di saldo e liberazione finale, con espressa rinuncia all'ipoteca legale, esonerando il competente Ufficio da ogni responsabilità al riguardo.

Le modalità di pagamento del suddetto prezzo sono dettagliatamente riportate nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come sopra allegata.

**Patti comuni alle compravendite**

**situazione urbanistica**

Ai sensi della vigente normativa urbanistica, si allega al presente atto sotto la lettera "B" il certificato comunale di destinazione urbanistica relativo ai terreni in oggetto rilasciato dal Comune di Monza in data 1 febbraio 2007.

Al riguardo la parte venditrice dichiara che da tale data in avanti non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

**patti e condizioni**

La proprietà di quanto ceduto si intende trasferita col presente atto. Il possesso e il godimento di quanto compravenduto hanno inizio per la parte acquirente dalla consegna, avvenuta in data odierna.

Quanto compravenduto si intende ceduto ed accettato con gli accessori e pertinenze, servitù attive e passive a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova,

garantito libero da trascrizioni passive, da privilegi, da ipoteche, nonché da qualsiasi altro diritto pregiudizievole di terzi.-----

regime patrimoniale-----

Ai sensi della Legge 19 maggio 1975 n. 151 si precisa che:----

scol  
muni  
soci  
della  
sono  
Monza  
milas  
Firme

regime fiscale-----

Spese e imposte a carico della parte acquirente.-----

raccolta agli atti della scrittura-----

La presente scrittura privata è conservata agli atti del Notaio autenticante le firme.-----

Firmato Di Seri Giuseppe-----

"

"

"

"

"

"

Repertorio n. 256238

Raccolta n. 27782

-----AUTENTICA DI FIRME-----

Io sottoscritto Dott. Giuseppe Bellucci, Notaio in Monza, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, certifico vere ed autentiche le superiori e marginali firme apposte in mia presenza da:-----

- DI SERI Giuseppe, nato a Mirabella Imbaccari il giorno 25 gennaio 1944, nella sua qualità di amministratore unico della società "AUTO DI SERI S.R.L.", con sede in Monza, Via Ugo Fo-



ALLEGATO "A" AL REP. N. 256238/27782

-----DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'-----


----- (ex artt. 38, 47 e 76 D.P.R. 28-12-2000 n. 445) -----

I sottoscritti-----

parte venditrice-----

parte acquirente-----

Il signor DI SERI Giuseppe, nato a Mirabella Imbaccari il  
giorno 25 gennaio 1944, imprenditore, nella sua qualità di am-

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be 'G. Di Seri'. The stamp is mostly illegible but seems to be an official seal.

ministratore unico della società "AUTO DI SERI S.R.L.", con	
sede in Monza, Via Ugo Foscolo n. 61, capitale sociale di Euro	
46.800,00= interamente versato, numero di iscrizione al Regi-	
stro delle Imprese di Milano e codice fiscale 04508690155, i-	
scritta al R.E.A. di Milano al n. 1.019.619, domiciliato per	
la carica presso la sede sociale, munito degli occorrenti po-	
teri in forza del vigente statuto sociale;-----	
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445	
del 28 dicembre 2000 e consapevoli delle responsabilità penali	
di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di	
falsità in atti e dichiarazioni mendaci,-----	
-----dichiarano-----	
in conformità al disposto dell'articolo 35, comma 22, del D.L.	
n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con legge n. 248 del 4	
agosto 2006, che il prezzo dichiarato nell'atto di compraven-	
dita di cui al "Primo Luogo" dell'importo di Euro	
	ed il
prezzo dichiarato al "Secondo Luogo" dell'importo di Euro	
	e così per
complessivi Euro	
	è stato corrisposto con le seguenti modalità:-
- Euro	mediante
assegno bancario n.3.058.222.963-03 di "Banca Intesa" filiale	
di Monza via Ugo Foscolo n.3, rilasciato in data 1 dicembre	
2006;-----	



on	- Euro
ro	mediante assegno circolare
l-	n.9207328144-01 emesso dalla Banca "Intesa Sanpaolo" filiale
i-	di Monza via Ugo Foscolo n.3 in data odierna;-----
er	- Euro
o-	mediante assegno circolare
-	n.9207328145-02 emesso dalla Banca "Intesa Sanpaolo" filiale
45	di Monza via Ugo Foscolo n.3, in data odierna;-----
li	- Euro
di	mediante assegno circolare n.9207328148-05 emesso
-	dalla Banca "Intesa Sanpaolo" filiale di Monza via Ugo Foscolo
-	n.3, in data odierna;-----
L.	- Euro
4	mediante assegno circolare n.9207328149-06 emesso
on-	dalla Banca "Intesa Sanpaolo" filiale di Monza via Ugo Foscolo
00	n.3, in data odierna;-----
il	- Euro
iro	mediante assegno circolare n.9207328146-
per	03 emesso dalla Banca "Intesa Sanpaolo" filiale di Monza via
ir-	Ugo Foscolo n.3 in data odierna;-----
:-	- Euro
nte	mediante assegno circolare n.9207328147-04 emesso
ale	dalla Banca "Intesa Sanpaolo" filiale di Monza via Ugo Foscolo
bre	n.3, in data odierna.-----
--	I sottoscritti dichiarano, altresì, di non essersi avvalsi



dell'opera di alcun mediatore.-----

Monza, Via Teodolinda n. 2, il giorno diciannove febbraio due-  
milasette (19/02/2007)-----



*Giuseppe Bellucci*

*Giuseppe*

-----AUTENTICA-----

----- (art. 47 D.P.R. 445/2000) -----

Io sottoscritto Dott. Giuseppe Bellucci, Notaio in Monza, i-  
scritto presso il Collegio Notarile di Milano, attesto che i  
dichiaranti signori:-----

S  
B  
B  
m  
sc  
ic  
ne  
ce  
zi  
Mor  
mil

identificati per conoscenza personale hanno, previa ammonizione sulla responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace, resa e sottoscritta in mia presenza la superiore dichiarazione.

Monza, Via Teodolinda n. 2, il giorno diciannove febbraio due-  
milasette (19/02/2007).

*Giuseppina Belli*



*[Handwritten signature]*



Settore Edilizia e Sviluppo Economico  
Servizio Edilizia

ALLEGATO "B" AL REP. N. 256238  
27782

Resp. Procedimento: Arch. Giuseppe Riva  
Resp. Istruttoria: Graziano Carnevali

Monza, 1 febbraio 2007

**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA  
AI SENSI ART. 30, 2° COMMA, D.P.R. 380/2001**

N.21/07

Vista la richiesta del Geom. Erba Lino con studio in Monza via Dante n.2,

**SI CERTIFICA**

che il lotto di cui ai mappali 20, 52, 54, 75, 76, 77 del Fg.103 del Nuovo Catasto, risulta così destinato dagli strumenti urbanistici vigenti ed adottati:

**Variante generale al P.R.G. approvata con D.M. 4150 del 22.11.71**

mapp. 76, 77, 20: zona F (servizi generali) disciplinata dall'art.16 delle N.T.A.  
mapp. 52: parte a zona F (servizi generali) disciplinata dall'art.16 delle N.T.A.; parte a zona N (vincolo assoluto) disciplinata dall'art.22 delle N.T.A.  
mapp. 54: parte a zona F (servizi generali) disciplinata dall'art.16 delle N.T.A.; parte a zona N (vincolo assoluto) disciplinata dall'art.22 delle N.T.A.  
mapp. 75: parte a zona F (servizi generali) disciplinata dall'art.16 delle N.T.A.; parte a zona N (vincolo assoluto) disciplinata dall'art.22 delle N.T.A.

Il lotto ricade nella zona omogenea C, di cui al D.M. 1444 del 2.04.1968:

Servizio Edilizia

Piazza Trento e Trieste | 20052 Monza | Tel. 039.2372.468-469-470-471-472 | Fax 039.2372.566

Email edilizia@comune.monza.mi.it

Orari: lunedì, mercoledì, venerdì 8.45-12.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20052 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Email protocollo@comune.monza.mi.it | Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



*[Handwritten signature]*



Al lotto si applicano inoltre le normative discendenti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, le prescrizioni generali delle stesse Norme Tecniche di Attuazione al P.R.G. e le prescrizioni del Regolamento Edilizio e d'Igiene, nonché le disposizioni del D.P.R. n. 495 del 16.12.92, come modificate dal D.P.R. 147/93, relative al regolamento d'attuazione del Nuovo Codice della Strada in merito alle fasce di rispetto stradali.

**Variante generale al P.R.G. adottata dal C.C. con Delibera n.28 del 25.03.02**

mapp. 20, 52, 54, 75, 76, 77: zona F Speciale (aree di perequazione e riqualificazione: comparto C) disciplinata dall'art.25.4 delle N.T.A.

Il lotto ricade nel Parco di Cintura Urbana, disciplinato dall'art.25.4 delle N.T.A.

Al lotto si applicano inoltre le normative discendenti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, le prescrizioni generali delle stesse Norme Tecniche di Attuazione al P.R.G. adottato dal C.C. con Delibera n. 28 del 25.03.2002 e le prescrizioni del Regolamento Edilizio e d'Igiene, nonché le disposizioni del D.P.R. n.495 del 16.12.92, come modificato dal D.P.R. 147/93, relative al regolamento d'attuazione del Nuovo Codice della Strada in merito alle fasce di rispetto stradali.

Il presente certificato va bollato in caso d'uso ai sensi di legge.

Il Direttore del Settore  
Edilizia e Sviluppo Economico  
(Arch. Giuseppe Riva)

Servizio Edilizia

Piazza Trento e Trieste | 20052 Monza | Tel. 039.2372.468-469-470-471-472 | Fax 039.2372.566

Email edilizia@comune.monza.mi.it

Orari: lunedì, mercoledì, venerdì 8.45-12.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20052 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Email protocollo@comune.monza.mi.it | Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



E' copia autentica conforme al suo originale.

La presente si rilascia per uso di legge.

Monza, il

16 marzo 2007

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio...". To the right of the signature is a faint, circular stamp or seal, which is mostly illegible but seems to contain some text or a logo.

Repertorio n. 263779

Raccolta n. 33635

-----FUSIONE DI SOCIETA' PER INCORPORAZIONE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaundici (2011) il giorno quindici (15) del mese di dicembre.

In Monza, Via Teodolinda n. 2.

Davanti a me Dottor Giuseppe Bellucci, Notaio in Monza, iscritto al Collegio Notarile di Milano, senza assistenza dei testimoni,

-----sono presenti-----

DI SERI Nico, nato a Milano il giorno 17 novembre 1972, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della società "MONZACAR S.P.A.", con sede in Monza, Via U. Foscolo n. 59/A, presso la quale per la carica domicilia, con capitale sociale di Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) i.v., rappresentato da duemila azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Monza e Brianza, codice fiscale e partita I.V.A. 02769460961, numero REA MB-1557309 e, quindi, in legale rappresentanza della stessa, a quanto infra espressamente autorizzato, anche ai fini dell'esclusione di ogni conflitto di interesse, con deliberazione assembleare adottata con verbale di assemblea straordinaria del giorno 7 ottobre 2011 nn. 263534/33431 di repertorio a mio rogito, registrato a Monza in data 10 ottobre 2011 al n. 13806 serie 1T;

DI SERI Edoardo, nato a Milano il giorno 21 novembre 1973, che interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della società "AUTO DI SERI S.R.L.", con sede in Monza in Via U. Foscolo n. 61, presso la quale per la carica domicilia, capitale sociale di Euro 46.800,00 (quarantaseimilaottocento virgola zero zero) i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Monza e Brianza e codice fiscale 04508690155, partita IVA 00781830963, numero REA MB-1019619 e, quindi, in legale rappresentanza della stessa, a quanto infra espressamente autorizzato, anche ai fini dell'esclusione di ogni conflitto di interesse, con deliberazione assembleare adottata con verbale di assemblea straordinaria del giorno 7 ottobre 2011 nn. 263535/33432 di repertorio a mio rogito, registrato a Monza in data 10 ottobre 2011 al n. 13807 serie 1T. Io Notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti, che, in rappresentanza delle costituite società,

-----PREMETTONO:-----

- che le sopra comparse società hanno proceduto all'approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società "AUTO DI SERI S.R.L." nella società "MONZACAR S.P.A.", in forza delle seguenti deliberazioni:-----
- quanto alla società incorporante, mediante il sopracitato verbale di assemblea straordinaria a mio rogito in data 7 ottobre 2011 nn. 263534/33431 di mio repertorio, iscritto presso

REGISTRATO

a Monza

il 28/12/11

M. 18/37





il Registro delle Imprese di Monza e Brianza in data 12 ottobre 2011;-----

-- quanto alla società incorporanda, mediante il sopracitato verbale di assemblea straordinaria a mio rogito in data 7 ottobre 2011 nn. 263535/33432 di mio repertorio, anch'esso iscritto presso il Registro delle Imprese di Monza e Brianza in data 12 ottobre 2011;-----

- che risulta decorso il termine previsto ex artt. 2503, primo comma C.C., e 2505 quater C.C. e sussistono tutti i presupposti legislativamente stabiliti per effettuare la fusione, dal momento che:-----

-- la fusione non è soggetta alla disciplina dell'art. 2501 bis C.C., non essendo effettuata tramite acquisizione con indebitamento;-----

-- le due società, come sopra costituite e rappresentate, attestano di non trovarsi in stato di liquidazione e di non essere soggette a procedure concorsuali;-----

-- la fusione avviene per incorporazione ed interessa due società partecipate dai medesimi soci coi medesimi diritti, dunque costituisce ipotesi assimilabile alla fusione anomala e pertanto viene regolata dalla disciplina codicistica semplificata. -----

I comparanti, in rappresentanza delle sopra comparse società, attestano, infine, che non sono state presentate opposizioni all'operazione di fusione da parte di eventuali creditori sociali.-----

-----CIÒ PREMESSO-----

e confermato, le società "AUTO DI SERI S.R.L." e "MONZACAR S.P.A.", come sopra rispettivamente rappresentate, danno ora attuazione alla propria effettiva fusione, nelle modalità stabilite dall'approvato progetto, convenendo e stipulando quanto segue.-----

**modalità di attuazione**-----

Le società "AUTO DI SERI S.R.L." e "MONZACAR S.P.A.", come rispettivamente rappresentate, si fondono mediante incorporazione della prima nella seconda, in dipendenza delle rispettive deliberazioni, quali in premessa già richiamate.-----

La società incorporante "MONZACAR S.P.A." subentra, così, di pieno diritto nel patrimonio della società incorporata "AUTO DI SERI S.R.L.", nelle ragioni, azioni, diritti, obblighi, impegni e passività di ogni genere, tanto antecedenti quanto successivi alla data di efficacia del presente atto, nessuna esclusa od eccettuata, obbligandosi, per quanto possa occorrere, all'estinzione di ogni eventuale passività, alle stesse scadenze e condizioni, quali già stabilite.-----

Le società sopra costituite, rappresentate come precisato, danno atto che, in attuazione della fusione, confluisce ora nel patrimonio della società incorporante la titolarità dei beni infra descritti.-----

**effetti**-----

L'operazione di fusione, in attuazione di quanto previsto dagli approvati progetti, debitamente depositati, determina i seguenti effetti:-----

- le operazioni della società incorporata, agli effetti fiscali e contabili, vengono imputate al bilancio della società incorporante, nelle modalità specificate nel progetto di fusione e precisamente a far tempo dalla data del 1° gennaio 2011, così come già specificato nel progetto ed ulteriormente precisato nel prosieguo;-----

- stante quanto sopra, dall'operazione di fusione non nasce alcun diritto a trattamenti particolari in favore di categorie di soci (precisato che sussiste l'unica categoria di socio azionista ordinario), né derivano vantaggi a favore degli amministratori delle società coinvolte dalla fusione;-----

- per effetto dell'incorporazione, cessano di pieno diritto tutte le cariche sociali conferite dall'assemblea della società incorporata e tutte le procure eventualmente rilasciate in nome della medesima.-----

**disciplina statutaria**-----

In attuazione dell'approvato progetto, viene adottato lo statuto della società incorporante, opportunamente modificato come già precisato al punto 3) dell'approvato progetto di fusione, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura datane da me Notaio ai comparenti.-----


**efficacia**-----

Le società sopra costituite, rappresentate come precisato, confermano che la presente fusione produce, come per legge, tutti i propri effetti giuridici ed in particolare civilistici dall'ultima iscrizione del presente atto presso il competente Registro delle Imprese, mentre, ai sensi dell'art. 172 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dell'art. 2504 bis C.C., comma terzo, e, quindi, per tutti i riflessi fiscali e contabili, nonché per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell'art. 2501 ter C.C., numero 6) (data da cui le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società risultante dalla fusione) l'operazione di fusione avrà efficacia retroattiva alla data del 1° gennaio 2011.-----

**beni sociali**-----

Ai fini della trascrizione del presente atto presso la competente Agenzia del Territorio, si precisa che, per effetto della fusione, nel patrimonio della società incorporante confluiscono beni immobili siti nei Comuni di Monza, Bellusco, Sesto San Giovanni, Seregno e Stintino.-----

Ai fini della corretta applicazione della Tassa Archivio all'onorario notarile, i comparenti dichiarano che il valore del patrimonio netto trasferito con la presente operazione ammonta ad Euro 8.172.662,00 (otto milioni centosettantaduemila seicentosessantadue virgola zero zero).-----



Le spese del presente atto e relative si dichiarano tutte a carico della società incorporante.-----

Richiesto, ho ricevuto il presente verbale da me Notaio letto ai comparenti, che lo dichiarano conforme a verità e lo sottoscrivono.-----

E' dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno sopra otto pagine di due fogli.-----

Firmato Di Seri Edoardo-----

" Nico Di Seri-----

" Giuseppe Bellucci (Notaio)-----

Allegato " A " al Repertorio n. 263779/33635-----

1 - Denominazione - Sede - Oggetto - Durata-----

1.1 - Denominazione-----

È costituita una società per azioni con Consiglio di Amministrazione e collegio sindacale che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio.-----

La società è denominata " MONZACAR S.p.a.".-----

La società non è soggetta alla altrui attività di direzione e coordinamento.-----

In tutti gli atti, le fatture o altri documenti della società, la denominazione sociale dovrà essere integrata con l'indicazione del montante del capitale sociale precisando la parte liberata e l'eventuale indicazione che è soggetta alla altrui attività di direzione e coordinamento.-----

1.2 - Sede-----

La società ha sede legale in Monza.-----

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione, che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese. -----

La decisione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea ordinaria dei soci.-----

La sede sociale può essere trasferita in altri comuni in Italia o all'estero con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.-----

Potranno essere istituite e soppresse, sia in Italia che all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera del consiglio di Amministrazione. -----

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.-----


1.3 - Oggetto-----

La società ha per oggetto in Italia e all'estero:-----

a) il commercio e pertanto l'acquisto e la permuta di autoveicoli, moto, cicli ed imbarcazioni, nazionali ed esteri, sia nuovi che usati, loro parti di ricambio ed accessori e tutto quanto di compendio del mercato automobilistico e nautico;----

b) l'acquisto, la vendita e la permuta di parti di autoveicoli, carrozzerie, motori e pezzi di ricambio, accessori, pneumatici, carburanti e lubrificanti e quant'altro riferisce agli autoveicoli ed al loro funzionamento, di apparecchi telefonici da tavolo e portatili, elaboratori; la riparazione e la trasformazione di autoveicoli in genere ed in particolare la gestione connessa all'esercizio di autorimesse (garage) ed ai servizi automobilistici, sia per conto proprio che per conto terzi, compresa la revisione degli autoveicoli ai sensi della vigente normativa in materia di motorizzazione civile;-----

c) attività di agenzia e disbrigo di pratiche auto sia nuove che usate e di consulenza per la circolazione dei mezzi di



trasporto.-----

Responsabile e preposto alla suddetta attività è il signor Di Seri Edoardo nato a Milano, il 21 novembre 1973, in possesso dei necessari requisiti in forza di attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, rilasciato in data 2 luglio 2004 dalla Provincia di Milano - Direzione Centrale Trasporti e Viabilità - documento portante rep. n. 08/04 protocollo n. 225624/1619/03;-----

d) attività di autotrasporti in genere e spedizioni, recapito corrispondenza, corriere per conto terzi; acquisizioni di concessioni in franchising; con esclusione delle attività previste dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e dalla legge 5 luglio 1991 n. 197; autonoleggio (con servizi annessi) con o senza conducente compresi taxi da piazza, natanti e velivoli; agenzia di assicurazioni;-----

e) l'assunzione di rapporti contrattuali di commissionaria e concessionaria per la vendita, per conto terzi, di autoveicoli nazionali ed esteri in genere, moto, cicli imbarcazioni e l'esercizio del soccorso stradale;-----

f) l'assunzione e la concessione di rappresentanze in Italia ed altrove, nel campo automobilistico, motociclistico e nautico;-----

g) il ricovero, il deposito e la custodia di autoveicoli, compresi quelli provenienti dai sequestri giudiziari;-----

h) acquisto, vendita e permuta di beni immobili in genere; la costruzione, la ristrutturazione di beni immobili civili ed industriali e di qualsiasi genere; la locazione, la conduzione e l'amministrazione di beni immobili di proprietà sociale.-----

La società potrà assumere partecipazioni sociali sia in Italia che all'estero a scopo di stabile investimento e non di collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto.-----

L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci.-----

La società non può sottoscrivere azioni proprie salvo quanto previsto dall'art. 2357 ter, comma secondo, C.C., accettare azioni proprie in garanzia nonché concedere prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni della società.-----

La società può acquistare azioni proprie nei limiti e nelle previsioni degli art. 2357 e 2357 bis del codice civile.-----

La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, quali prestare avalli, fidejussioni ed ogni garanzia anche reale, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto

futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.-----

Sono tassativamente precluse la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari.-----

La società potrà porre in essere qualsiasi attività affine, connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale compiendo tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della società. -----

#### 1.4 - Durata -----

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea straordinaria dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci in qualsiasi momento con un preavviso di dodici mesi. -----

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art.2484 codice civile. -----

#### 2 - Capitale sociale e quote -----

##### 2.1 - Capitale/Strumenti finanziari-----

Il capitale sociale è fissato in Euro 2.000.000,00 (due milioni virgola zero zero) ed è diviso in azioni nominative ai sensi dell'art. 2346 codice civile dal valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) cadauna.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Il socio unico diventa responsabile illimitatamente nei casi di insolvenza della società quando non ha versato l'intero ammontare dei conferimenti o fino a quando non sia attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2362 codice civile.-----

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti proporzionali eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti e beni.-----


Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi. -----

Può essere stabilito l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro determinandone il contenuto, la durata, le modalità, il compenso e le sanzioni nel caso di inadempimento.-----

L'assemblea straordinaria dei soci non può deliberare l'emissione di strumenti finanziari a favore dei dipendenti della società o di società controllate, forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi escluso il diritto di voto.-

Gli strumenti finanziari non potranno essere imputati a capitale.-----

L'acquisto da parte della società di beni o di crediti dei soci o degli amministratori per un corrispettivo pari o superio-





re al decimo del capitale sociale nei due anni dall'iscrizione della società nel Registro delle imprese deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria dei soci. L'alienante deve presentare una relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società.-----

In caso di violazione gli amministratori e l'alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci ed ai terzi.-----

Sono esclusi gli acquisti rientranti nelle operazioni correnti effettuati a valori normali.-----

## **2.2 - Obbligazioni/ Strumenti finanziari-----**

L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con verbale redatto da un notaio.

L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci la quale può delegare al consiglio di amministrazione i poteri necessari per l'emissione, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.-----

Le obbligazioni convertibili devono essere nominative e devono indicare il rapporto di cambio e le modalità di conversione.--

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somme complessivamente non eccedenti il doppio dei mezzi propri risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Le obbligazioni destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali, che in caso di successiva circolazione rispondono dell'insolvenza della società nei confronti degli acquirenti, che non siano investitori professionali, e le obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado non oltre i due terzi del valore degli immobili di proprietà sono escluse dal limite e dal calcolo del limite.-----

La società non può ridurre il capitale sociale o distribuire riserve se non vengono rispettati i limiti sopra previsti per le obbligazioni in circolazione.-----

Nel caso di riduzione delle riserve e del capitale per perdite non possono essere distribuiti utili fino al ripristino dei limiti sopra previsti per le obbligazioni in circolazione.----

La disciplina delle obbligazioni si applica anche agli strumenti finanziari comunque denominati che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società.-----

Per tutto quanto non previsto, si richiamano espressamente le disposizioni degli artt. 2410 e ss. del codice civile.-----

## **2.3 - Variazioni del capitale/ recesso-----**

Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle in circolazione con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, la quale può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per realizzarlo determinandone i limiti e le modalità di esercizio. -----

La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non sono stati integralmente eseguiti i conferi-

menti.-----

Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro, i soci avranno un diritto di opzione in proporzione al numero delle azioni possedute da esercitare entro sessanta giorni dal deposito della deliberazione assembleare, salvo il caso in cui la deliberazione di aumento del capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche o istituti di credito con l'obbligo di offrirli in opzione agli azionisti della società.-----

Fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione le banche e gli istituti di credito non possono esercitare il diritto di voto.-----

Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori in concorso con i soci sulla base del rapporto di cambio.-----


L'offerta di opzione deve essere depositata presso il Registro delle Imprese.-----

Nel caso di rinuncia al diritto di opzione, lo stesso si consolida in capo a coloro che intendono esercitare tale diritto in proporzione delle loro azioni o obbligazioni convertibili.

Negli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione e nei casi di rinuncia anche parziale al diritto di opzione o di mancato collocamento anche parziale dei diritti di opzione, il valore di emissione delle nuove azioni non potrà essere inferiore al valore venale corrente delle azioni in circolazione determinato tenendo conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, delle plusvalenze latenti, dei valori immateriali, della redditività, della posizione nel mercato, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile e dal parere favorevole del collegio sindacale.-----

L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale in denaro resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.-----

Nel caso di recesso, ai sensi dell'art.2437 C.C., il rimborso delle azioni da parte della società dovrà essere effettuato al prezzo determinato con i criteri di cui al comma precedente dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile. In caso di disaccordo il valore di liquidazione è determinato dalla relazione giurata di un esperto, nominato dal Tribunale. Il rimborso dovrà avvenire in ipotesi graduata per successione mediante acquisto proporzionale delle azioni da parte degli altri soci, da un terzo previo gradimento espresso dal Consiglio di Amministrazione, con l'acquisto da parte della società, utilizzando riserve disponibili anche in deroga ai limiti di legge.-----



In assenza di utili e riserve disponibili deve essere convocata l'assemblea straordinaria per la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società.-----

Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, con preavviso di dodici mesi mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.-----

Il diritto di recesso può essere esercitato nei seguenti casi: cambiamento significativo dell'attività della società; trasformazione della società; trasferimento della sede legale all'estero; revoca dello stato di liquidazione; eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto; modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso; modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione; proroga del termine di durata della società o se la durata della società diventa a tempo indeterminato; introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni; rinuncia al diritto di opzione sugli aumenti di capitale sociale, resisi necessari a seguito di una sua diminuzione per perdite e di rinuncia ai versamenti per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.-----

Il recesso non può essere esercitato o, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.-----

#### 2.4 - Versamenti e finanziamenti dei soci -----

I soci, d'accordo con il Consiglio di Amministrazione, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura delle perdite.-----

I finanziamenti potranno essere effettuati dai soci a favore della società esclusivamente nel rispetto della normativa per la trasparenza bancaria in materia.-----

#### 2.5 - Azioni-----

Le azioni sono nominative e non possono essere convertite al portatore; le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono ai loro possessori uguali diritti.-----

Le azioni non possono essere emesse prima dell'iscrizione della società nel Registro delle Imprese.-----

Possono essere emesse azioni di godimento nel caso di riduzione del capitale sociale esuberante con rimborso al valore nominale delle azioni.-----

La società non può emettere azioni fornite di diritti diversi. L'assemblea straordinaria dei soci non può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro mediante l'assegnazione agli stessi di utili della società.-----

Non possono essere emesse azioni a voto plurimo.-----

Nel caso di comproprietà delle azioni i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Il possesso anche di una sola azione comporta l'adesione al presente statuto ed alle delibere dell'assemblea dei soci prese in conformità alla legge e allo statuto. -----

Nell'interesse sociale, persone o enti che esercitano, o che potenzialmente possono esercitare, attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della società non possono essere titolari di azioni o di diritti di opzione, salvo espressa autorizzazione dell'assemblea ordinaria dei soci.-----

Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dai titoli anche in modo sintetico con richiamo delle norme statutarie.-----


#### **2.6 - Trasferimento delle azioni**-----

Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione, dovrà offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni con lettera raccomandata indirizzata alla società e agli altri soci.-

Il socio o i soci che, singolarmente o congiuntamente, intendono trasferire azioni superiori al 50% del capitale sociale devono reperire un terzo disponibile ad acquistare alle stesse condizioni le azioni degli altri soci che avranno la facoltà di accettare la proposta in alternativa all'esercizio della prelazione.-----

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione nei termini previsti, e non accetti la proposta di acquisto alternativa alla prelazione, il trasferimento delle azioni o dei diritti di opzione sarà sottoposto al gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il gradimento potrà essere negato solo quando l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria, o per condizioni oggettive o per l'attività svolta, tali che il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggere con gli interessi della società; il Consiglio di Amministrazione dovrà esprimere il proprio parere in ordine al gradimento entro il termine di trenta giorni da quelli previsti per la scadenza dell'esercizio del diritto di prelazione.-----

Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio giuridico, anche a titolo gratuito, quali: vendita, vendita in blocco, donazione, permuta, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione delle società partecipanti, in forza del quale si consegue in via diretta o indiretta, tramite la



cessione della partecipazione di controllo nelle società partecipanti, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti quali pegni, usufrutto od altro, sulle azioni o diritti di opzione.-----

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono darne comunicazione all'offerente e per conoscenza agli altri soci, entro 30 giorni dal ricevimento dell'offerta.-----

Se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce a favore degli altri soci in proporzione delle loro azioni.-----

Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, il socio non ritenga di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo, egli avrà comunque diritto di acquistare le azioni o i diritti di opzione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito dall'organo arbitrale, che assumerà in tal caso anche la veste e le funzioni di organo arbitratore. Gli arbitri dovranno pronunciare le proprie decisioni entro 60 (sessanta) giorni dal conferimento dell'incarico e comunicarne senza indugio le risultanze. Ove la stima risulti di gradimento, i soci che hanno comunicato di voler esercitare la prelazione dovranno comunicare al socio offerente la propria accettazione entro cinque giorni successivi alla notifica della decisione arbitrale. Nello stesso termine dovrà essere comunicata la rinuncia che si intenderà tacita trascorso quindici giorni dalla notifica della decisione. Decorso infruttuosamente tali termini, il socio potrà liberamente trasferire le azioni o i diritti d'opzione, o parte di essi, alle condizioni originariamente stabilite e comunicate agli altri soci per l'esercizio del diritto di prelazione.-----

L'organo arbitrale dovrà, nella propria valutazione, tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, delle plusvalenze latenti, dei valori immateriali, della redditività, della posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle azioni o dei diritti di opzione. Egli dovrà, inoltre, tener conto del premio di maggioranza in caso di cessione del pacchetto di maggioranza ovvero di cessione congiunta di più pacchetti di minoranza tali da raggiungere la maggioranza del capitale sociale. I soci aventi diritto di prelazione possono rinunciare all'acquisto al prezzo determinato dall'organo arbitrale, dandone comunicazione all'offerente entro i quindici giorni successivi alla comunicazione dell'organo arbitrale. In questo caso le spese di valutazione saranno a carico esclusivo dei rinuncianti e il socio offerente è libero di trasferire le quote, o i diritti di opzione, alle condizioni indicate nell'offerta.-----

Tuttavia se il socio offerente non trasferisce le azioni, o i diritti di opzione entro due mesi dal momento in cui è divenu-

to libero di effettuare il trasferimento al terzo, egli, in caso di trasferimento successivo, deve nuovamente offrirle in opzione agli altri soci.-----

Qualora le azioni fossero oggetto di espropriazione forzata, il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro dieci giorni dall'aggiudicazione in ipotesi graduata per successione dai soci, da un terzo designato dai soci che offrano lo stesso prezzo. -----

Le azioni o i diritti di opzione pervenuti in proprietà o altro diritto reale per successione legittima o testamentaria, dovranno essere offerti in prelazione agli altri soci al prezzo stabilito e secondo la modalità previste dai commi del presente articolo, relativi alle valutazioni delle quote.-----

Le azioni alle quali è eventualmente connesso l'obbligo di prestazioni accessorie devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.-----

Tutte le comunicazioni previste in questo articolo devono essere fatte in forma scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.-----

#### **2.7 - Vincoli sulle azioni**-----

Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro.-----

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o usufrutto senza il consenso dell'assemblea dei soci.-----

Nel caso di pegno, usufrutto delle azioni il diritto di voto spetta al socio.-----

Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode.-----

Il diritto agli utili e il diritto di opzione spettano al socio.-----

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni previste dall'art. 2352 del codice civile.-----


Gli amministratori devono annotare i vincoli sul libro soci.--

### **3 - Assemblea dei soci**-----

#### **3.1 - Competenze dell'assemblea**-----

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea ordinaria l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili, la copertura delle perdite, la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina e la revoca del collegio sindacale e il compenso loro spettante, la nomina del presidente del collegio sindacale e l'eventuale nomina del soggetto al quale è demandato il controllo contabile, le delibere per l'azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci, l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di eseguire le delibere che devono essere sottoposte al parere dell'assemblea e in genere tutte le decisioni che non modificano lo statuto.-----

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.-----





### 3.2 - Convocazione dell'assemblea -----

L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede della società con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata, purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -- L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto sociale. -----

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.-----

Gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale per deliberare gli argomenti proposti da trattare. -----

La convocazione dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare su proposta degli amministratori.-----

### 3.3 - Partecipazione all'assemblea -----

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni.-----

L'intervento in assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione e il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che dovrà essere restituito alla società almeno tre giorni prima della data dell'assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea. -----

Le azioni di godimento non danno diritto di voto in assemblea. Il socio può farsi rappresentare in assemblea, nei limiti di cui all'art.2372 codice civile, da chi non sia amministratore, sindaco o dipendente della società o delle società controllate.-----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.-----

La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.-----

I patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in assemblea a scopo informativo. -----

**3.4 - Presidenza dell'assemblea**-----

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, da persona eletta dall'assemblea.-----

Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. -----

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dall'assemblea. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.-----

Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.-----

**3.5 - Deliberazioni delle assemblee** -----

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima ed in seconda convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.-----

L'assemblea straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.-----

Per le delibere comportanti variazioni dei diritti individuali dei soci è richiesto il voto favorevole di tutti i soci.---

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.-----

**4 - L'Organo Amministrativo**-----


**4.1 - Consiglio di amministrazione**-----

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di tre e massimo di cinque membri, scelti anche fra non soci, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea ordinaria dei soci.-----

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.-----

Non possono essere nominati amministratori le persone giuridiche, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi, le persone che esercitano o potenzialmente possono esercitare attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della società.-----

Gli amministratori non possono assumere la qualifica di soci



illimitatamente responsabili in società concorrenti nè essere amministratori in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria.-----

Il Presidente, se questo non è nominato dall'assemblea, e gli amministratori delegati vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione. -----

#### **4.2 - Responsabilità degli amministratori-----**

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto per l'amministrazione della società, salvo quegli amministratori che abbiano fatto constare il proprio dissenso, dandone notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.-----

Gli amministratori rispondono anche verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.-----

#### **4.3 - Decadenza del Consiglio-----**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea dei soci che provvederà alla sostituzione definitiva. Gli amministratori nominati dall'assemblea dei soci durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.-----

Se la maggioranza degli amministratori dovesse rassegnare le dimissioni o, comunque, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione decadrà automaticamente e gli amministratori rimasti in carica provvederanno a convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio.-----

#### **4.4 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio-----**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.-----

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita otto giorni prima. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata, purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.--

Il Consiglio è, comunque, validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, purché sia rappresentato l'intero Consiglio di Amministrazione, l'intero collegio sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.-----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consen-

tito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.-----

L'amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri amministratori e deve astenersi, se ha poteri di delega.-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.-----

Qualora il numero dei consiglieri fosse pari, in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.-----

#### 4.5 - Poteri del Consiglio -----

Il Consiglio di Amministrazione ha in modo esclusivo la responsabilità della gestione dell'impresa ed è investito dei più ampi poteri, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono indelegabilmente riservati all'assemblea ordinaria dei soci.-----

Alcuni degli stessi poteri possono essere attribuiti nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione al Presidente ed agli amministratori delegati che determineranno il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.-----

Se gli amministratori delegati sono più di uno essi costituiscono il comitato esecutivo.-----


Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a se operazioni rientranti nella delega.-----

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie inserite all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. -----

Non possono essere delegati la redazione del bilancio, la facoltà concessa dall'assemblea al Consiglio di aumentare il capitale sociale o di emettere obbligazioni, le riduzioni del capitale per perdite, la reintegrazione del capitale per perdite, la redazione del progetto di fusione e di scissione.-----

I piani strategici, industriali, finanziari e in genere le politiche generali della società, la costituzione di società controllate e l'acquisto rilevante di partecipazione o beni di altra società dovranno essere preventivamente autorizzati dall'assemblea ordinaria con le stesse maggioranze previste per l'approvazione del bilancio.-----

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale ogni sei mesi sull'andamento generale della gestione, sulla prevedibile evoluzione anche sulle



operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.-----

Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che siano fornite al Consiglio informazioni relative alla gestione della società e può opporsi all'operazione che il Presidente e/o gli amministratori delegati vogliano compiere prima che sia compiuta; sull'opposizione deciderà il Consiglio di Amministrazione.-----

#### 4.6 - Poteri di rappresentanza -----

La firma e la rappresentanza sociale generale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente ed agli amministratori delegati nell'ambito delle deleghe.-----

Il Presidente e gli amministratori delegati non possono delegare altre persone per procura senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.-----

I limiti dei poteri degli amministratori non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. Gli atti extra poteri sono, pertanto, validi salva l'azione di responsabilità nei confronti di chi li ha compiuti.-----

#### 4.7 - Compenso al Consiglio-----

Il compenso annuale all'Organo Amministrativo è determinato dall'assemblea ordinaria al momento della nomina ed eventualmente modificato successivamente; le modalità di ripartizione vengono determinate dal Consiglio di Amministrazione. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. -----

L'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari incarichi, verrà determinato dall'assemblea ordinaria dei soci alla nomina degli amministratori.-----

Il compenso agli amministratori può essere costituito in tutto o in parte da partecipazione agli utili o dal diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamento annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.-----

#### 4.8 - Direttori generali -----

L'assemblea ordinaria dei soci può nominare direttori generali, scegliendoli anche fra persone estranee alla società e determinandone i poteri ed il compenso.-----

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali.-----

#### 5 - Controllo sociale-----

##### 5.1 - Controllo contabile-----

Il controllo contabile della società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ove richiesta.---

Se la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile può essere esercitato dal collegio sindacale a condizione che sia integralmente costituito da revisori contabili.

L'incarico del controllo contabile, sentito il collegio sindacale, è conferito per la durata dell'incarico di tre esercizi dall'assemblea ordinaria dei soci la quale determinerà il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

#### 5.2 - Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea ordinaria dei soci i quali dureranno in carica tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'assemblea ordinaria dei soci, che procede alla nomina, designerà il presidente del Collegio sindacale e fisserà le retribuzioni.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del competente tribunale.

Il collegio sindacale e i soggetti incaricati del controllo contabile ove nominati, devono scambiarsi tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

#### 6 - Bilancio ed utili

##### 6.1 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.


##### 6.2 - Utili

Gli utili netti, dedotta la parte da destinare alla riserva legale, saranno distribuiti, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. La distribuzione ai soci sarà comunque proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta salva la previsione dell'art. 2353 del Codice Civile per le azioni di godimento.

L'assemblea dei soci può decidere la distribuzione di somme prelevate dalle riserve disponibili indicando le poste utilizzate. Non possono essere distribuiti utili se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo e/o ripristinati i limiti di capitale per le obbligazioni in circolazione.

Se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Il pagamento degli utili sarà effettuato, presso la sede sociale, nel termine che sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione.





Nel caso di perdite che comportino la riduzione di oltre un terzo del capitale sociale, i soci dovranno essere convocati in assemblea senza indugio per deliberare in merito.-----

Il Consiglio di Amministrazione potrà durante il corso dell'esercizio distribuire agli azionisti acconti sul dividendo solo se la società è assoggettata per legge al controllo contabile di una società di revisione. -----

## **7 - Scioglimento e liquidazione -----**

### **7.1 - Scioglimento -----**

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società l'assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.-- La nomina dei liquidatori mette fine alle funzioni degli amministratori. -----

L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri. -----

Il mandato dei liquidatori, salvo diversa stipulazione, è per tutta la durata della liquidazione.-----

I liquidatori avranno congiuntamente i poteri di realizzare alle condizioni che riterranno opportune tutto l'attivo della società e di estinguere il passivo.-----

Nel corso della liquidazione le assemblee dei soci sono riunite a cura dei liquidatori o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale.-----

I liquidatori avranno congiuntamente il potere di rappresentare la società di fronte a terzi, le amministrazioni pubbliche e private, come di agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni sia come attori sia come convenuti. -----

La ripartizione del patrimonio sociale dovrà avvenire tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2353 del codice civile per le azioni di godimento.-----

## **8 - Clausola compromissoria-----**

### **8.1 - Clausola arbitrale -----**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci (o loro eredi) ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del competente distretto, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta fatta.-----

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.-----

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.- L'arbitro giudicherà secondo equità senza formalità di procedura entro 180 giorni dalla nomina.-----

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-  
versie promosse da Amministratori, liquidatori e Sindaci ovve-  
ro quelle promosse nei loro confronti.-----

9 - Varie -----

9.1 - Norme di rinvio-----

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente sta-  
tuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.-----

Firmato Di Seri Edoardo-----

" Nico Di Seri-----

" Giuseppe Bellucci (Notaio)-----

E' copia autentica conforme al suo originale.

La presente si rilascia per uso di legge.

Monza, li 8 Gennaio 2012

Giuseppe

